

## Il riconoscimento in Italia del matrimonio celebrato all'estero

Matteo Santini &ndash; Erika Pigliapoco

.  
.  
IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA  
DEL MATRIMONIO CELEBRATO ALL'ESTERO

.  
Avv. Matteo Santini  
Dott.ssa Erika Pigliapoco  
.

.  
.  
.  
.  
.  
Negli ultimi anni si assiste ad una crescita del numero di matrimoni celebrati all&rsquo;estero.

Abbattute le rigide frontiere che un tempo dividevano le legislazioni dei vari paesi e inducevano a considerare terra madre di tutti i rapporti giuridici di carattere matrimoniale il solo territorio della nazione di cui si era cittadini, oggi, sempre più spesso si da avvio alla procedura di riconoscimento di atti di matrimonio contratti in territorio straniero.

Ipotesi non più isolate di cittadini italiani che seppure residenti in Italia, dove vivono e lavorano stabilmente, si recano all&rsquo;estero per contrarre matrimonio nel paese di cittadinanza del coniuge straniero si intrecciano alla varietà delle motivazioni che talvolta spingono anche coniugi italiani alla scelta di una celebrazione al di fuori del territorio italiano. Data la molteplicità di interventi legislativi in merito, si tratta di una scelta che trova piena risposta nella normativa vigente. L&rsquo;ordinamento giuridico italiano ha provveduto a regolare la materia con il DPR 396 del 2000 laddove , con specifica norma si prevede che i matrimoni riconoscibili o meglio trascrivibili in Italia, &ldquo;sono quelli celebrati tra cittadini italiani, ovvero tra un cittadino italiano ed uno straniero, innanzi all&rsquo;autorità diplomatica o consolare competente, oppure dinnanzi all&rsquo;autorità locale&rdquo;. ( art 16)

Ferma la possibilità di scegliere tra una celebrazione dinanzi all&rsquo;autorità consolare italiana o dinanzi all&rsquo;autorità locale, con le differenze procedurali di cui a breve, occorre chiarire in via preliminare un presupposto importante e valido per ogni matrimonio contratto all&rsquo;estero.

Secondo l&rsquo;orientamento dottrinale prevalente, difatti, quale che sia la modalità di celebrazione prescelta, rimane saldo in capo ai nubendi l&rsquo;obbligo della pubblicazione, disciplinato agli art 93,94 e 95 del nostro codice civile, attesa la sua importantissima funzione di verifica circa l&rsquo;insussistenza, da parte dell&rsquo;ufficiale di stato civile, di impedimenti suscettibili di dar luogo a successive azioni di nullità o annullamento, e proprio per questo incapace di essere limitato da differenti modalità di celebrazione.

Ai sensi dell&rsquo;art 11 del DPR 5/1/1967 n. 200, Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, &ldquo;le pubblicazioni per il cittadino che intenda contrarre matrimonio avanti l'autorità consolare sono effettuate presso l'ufficio consolare in cui la celebrazione deve aver luogo, eventualmente presso quello nella cui circoscrizione sia residente il nubendo ed in Italia, a norma dell'art. 115 codice civile.&rdquo; Due sono i criteri applicati dalla norma: [ &hellip;.]

.  
Per leggere l&rsquo;intero articolo, cliccare qui >>>

.  
.  
.  
.  
.  
.  
Roma, luglio 2009  
Avv. Matteo Santini  
Dott.ssa Erika Pigliapoco

.  
.  
.  
.  
.  
.  
www.giustizialitalia.eu